

LA LEGGE CAPOVOLTA DALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

In data 25 febbraio 2015 è stata inviata al Primo Presidente della Corte d'Appello di Firenze l'e-mail che riportiamo integralmente.

«A nome e per conto del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) che opera ininterrottamente e gratuitamente dal 1970 per la promozione e tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, infermi colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e con limitata o nulla autonomia, ecc., oltre un milione di nostri concittadini più i rispettivi nuclei familiari) ci rivolgiamo alla Sua cortesia e alla Sua competenza giuridica per segnalare che, a nostro avviso, nella sentenza n. 110 della Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione civile, decisa il 25 novembre 2014, depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2015, è stato precisato quanto segue: "Potrebbe semmai, ma solo a prima vista, giovare all'appellata il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come novellato nel 2000, laddove afferma che le disposizioni di tale decreto 'non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438 c.c.' (disposizione quest'ultima cui è contenuto un fugace accenno nell'atto di citazione di primo grado); la stessa norma tuttavia afferma anche che 'le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile'. Il coordinamento tra le due preposizioni normative deve quindi avvenire nel senso che le nuove disposizioni non possono essere interpretate come innovative, ossia come attributive agli enti erogatori di nuove facoltà, che non fossero già previste in precedenza, di esercitare il diritto a chiedere gli alimenti in surrogazione degli assistiti; per il resto nulla essendo modificato alla disciplina degli alimenti stessi. Anche alla luce di tale disposizione, pertanto, nessuna abrogazione

della precedente normativa può ravvisarsi".

«Al riguardo segnaliamo alla Sua attenzione che, proprio a seguito delle numerose, continue e complesse iniziative assunte da questo Coordinamento (ricordiamo in particolare le 4.384 firme raccolte, consegnate al Ministro Livia Turco il 21 gennaio 2000, insieme alle lettere di sostegno pervenute da 34 associazioni che avevano aderito all'iniziativa) il decreto legislativo 109/1998 era stato modificato dal decreto legislativo 130/2000 con l'inserimento, concordato con l'allora Ministro Livia Turco, del 6° comma dell'articolo 2 così redatto: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

«La sopra riportata formulazione era stata scelta in quanto il citato primo comma dell'articolo 438 del codice civile stabilisce quanto segue: "Gli alimenti possono essere chiesti **solo** da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".

«Ciò premesso, siamo rimasti sconcertati sia per l'interpretazione della citata sentenza n. 110 il cui contenuto è diametralmente opposto al testo del 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998 come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, sia per le relative nefaste conseguenze sui congiunti delle persone colpite da disabilità gravissime. Al riguardo uniamo l'articolo "Quanto costa alla famiglia un congiunto con grave handicap intellettivo?", pubblicato sul n. 180, 2012 della nostra rivista Prospettive assistenziali».

Alla nostra segnalazione il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, Fabio Massimo Drago ha così risposto il 12 marzo 2015: «In relazione alla legge sull'argomento in oggetto, non posso che confermare quanto risulta dalla sentenza di questa Corte, che ha dato conto delle ragioni giuridiche dell'interpretazione

adottata. Rimane sempre per le parti la possibilità di ricorrere in Cassazione».

Da parte nostra osserviamo che, a seguito dell'incredibile svarione della Corte di Appello di Firenze (confidiamo sia l'unico in materia), la madre del disabile grave deve versare quasi 7mila euro non previsti dalle leggi vigenti. Resta la speranza della presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione (altre spese) e di un pronunciamento valido.

ANCHE I MAFIOSI RICCHI RICEVONO LA PENSIONE SOCIALE

Il giornalista Giuseppe Legato ha scritto su *La Stampa* del 7 marzo 2015 quanto segue: «Questa è la storia di un boss della 'ndrangheta a carico dei contribuenti italiani. Poverissimo, ma con ville. Assistito dallo Stato e – al contempo – proprietario (di fatto) di una trifamiliare a due piani in provincia di Torino», che «per anni ha usufruito di un assegno sociale riservato ai cittadini in condizioni economiche disagiate» e che «dalla fine del 2010 al secondo semestre del 2013 ha ricevuto – recluso in carcere – 550 euro al mese».

Come abbiamo segnalato spesso inutilmente su questa rivista è gravemente immorale che la nostra legislazione in materia di assegni o pensioni sociali, integrazioni al minimo e maggiorazioni sociali, la cui spesa annua ammonta a quasi 60 miliardi di euro, non tenga conto dei patrimoni posseduti, ma si riferisca esclusivamente ai redditi (1).

Ne consegue che in base alle leggi vigenti hanno diritto all'assegno sociale (misura che ha sostituito la pensione sociale) gli ultrasessantacinquenni – com'è il caso del boss in oggetto – che posseggono beni immobili anche di rilevante valore economico, ma che, non essendo

(1) Si veda sul n. 188, 2014 di questa rivista l'articolo "I soldi ci sono. Rassegna degli sprechi e proposte operative per il recupero di rilevanti risorse economiche".

affittati a terzi (o essendo locati in nero), non sono assoggettati all'Irpef.

Per quanto concerne i beni mobili (azioni, obbligazioni, denaro contante ecc.) per evitare l'attuale evasione di massa, occorrerebbe che tutti gli enti (Comuni, Inps, Agenzie per la casa, ecc.) fornissero le loro prestazioni esclusivamente ai nuclei familiari i cui congiunti maggiori hanno sottoscritto una dichiarazione analoga a quella giustamente imposta dal Consorzio dei servizi sociali Cisa di Gassino Torinese così formulata: «*Dichiara altresì (...) di autorizzare espressamente e senza alcuna limitazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, il Consorzio Cisa, e per esso il responsabile del trattamento dei dati personali ed i relativi incaricati, a richiedere i dati personali dell'assistito ad enti terzi ivi inclusi istituti di credito e banche al fine eseguire le opportune verifiche sulle condizioni socio-economiche del medesimo*» (2).

CHIUSA CASA FAMIGLIA: ABUSI SESSUALI E BOTTE

Su *Avvenire* del 14 maggio 2015 viene segnalata la chiusura del centro "Il Monello Mare" di Santa Marinella, Roma, gestito da un'associazione onlus con la precisazione che il Direttore della casa famiglia, uno psicologo di 55 anni, «è finito ai domiciliari con le accuse di maltrattamenti, lesioni e violenze sessuali aggravate, mentre le sue quattro collaboratrici, tra cui la moglie, sono accusate di maltrattamenti e sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora nella struttura».

Ancora una situazione inaccettabile causata dal disinteresse delle istituzioni alle quali competono la prevenzione nonché le valutazioni dell'idoneità psicofisica degli operatori!

(2) Cfr. l'articolo di questa rivista "Considerazioni in merito alle proposte dell'Alleanza contro la povertà in Italia", n. 188, 2014.

COMPITI DEI TUTORI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Consultare il sito www.tutori.it